

Fatto

Diritto

P.Q.M.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

PROCEDIMENTO CIVILE

VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26884/2011 proposto da:

SOCIETA' C.P.S. DI F.D., (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 63, presso l'avvocato GHERARDO MARIA MARENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA MARRONE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CENTRO ROTTAMAZIONE IRNO DI M.G. & C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso l'avvocato GUIDO LENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO FORTUNATO, giusta procura a margine del controricorso;

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDILBERTO RICCIARDI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 446/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la controricorrente società CENTRO ROTTAMAZIONE IRNO, l'Avvocato VITA LUCREZIA VACCARELLA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La S.n.c. "Centro Rottamazione Irno di M.G. & c." convenne in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Salerno il Consorzio ASI di (OMISSIS) e la Ditta CPS di D.F., e, premettendo di aver avuto assegnata un'area nell'agglomerato industriale di (OMISSIS), poi acquistata per atto del 1997, Ansalone Notaio, sulla quale aveva realizzato un opificio industriale, espose che, a seguito della declaratoria di decadenza dal disposto nulla osta dell'insediamento produttivo, il Consorzio ne aveva disposto l'espropriazione con decreto del 18.1.2008, in favore della Ditta CPS, per un'indennità provvisoria incongrua, in quanto determinata in riferimento al criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis dichiarato incostituzionale. La Società chiese, pertanto la determinazione della giusta indennità.

Nel contraddittorio dei convenuti, la Corte d'appello di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, ritenne, per quanto d'interesse:

a) infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la determinazione dell'indennità era estranea all'oggetto della convenzione stipulata tra Società attrice e Consorzio e rientrava nell'ambito della disciplina di cui all'art. 54 del TU espropriazioni; b) tempestiva dell'opposizione, rilevando che il termine di decadenza non aveva neppure iniziato a decorrere, non essendo stata mai determinata la stima definitiva; c) l'indennità dovuta in riferimento al valore venale dell'area, quale indicato nell'acquisita CTU, e nei dispositivi chiarimenti, sulla scorta del valore di trasformazione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38 per esser state parzialmente realizzate costruzioni, non potendo determinarsi ex artt. 45 e 47 dell'invocato Regolamento approvato in epoca successiva alla stipula della convenzione; d) infondata l'eccezione di nullità della Consulenza perchè i documenti esaminati erano funzionali all'espletamento del mandato e non erano riconducibili all'adempimento degli oneri probatori delle parti.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la Società CPS con cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali resistono il Consorzio e la Società espropriata con controricorso.

Motivi della decisione

1. Le contrapposte eccezioni d'inammissibilità del ricorso e di entrambi i controricorsi, sollevate dalle parti, rispettivamente, per difetto di autosufficienza e per l'utilizzato della pratica del "copia ed incolla", sono infondate: la ricorrente ha fornito un'adeguata esposizione dei fatti di causa, dovendo, comunque, la valutazione dell'autosufficienza delle singole questioni dedotte esser operata in relazione ai singoli motivi; laddove, assolvendo il controricorso alla funzione di contrastare l'impugnazione altrui, l'autosufficienza resta assicurata (salvo il caso, qui non ricorrente, in cui sia presentato ricorso incidentale), ex art. 370 c.p.c., comma 2, e art. 366 c.p.c., comma 1, in riferimento a quanto esposto nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione contenuta nel ricorso, (Cass. n. 76 del 2010; n. 18483 del 2015) sicchè l'ipotetico eccesso di autosufficienza (in realtà, insussistente, essendo stata operata la parziale trascrizione di alcuni atti processuali) non comporterebbe la dedotta inammissibilità.

2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione

della L.R. Campania n. 16 del 1998, art. 10, comma 2 del Regolamento ASI per insediamenti plurimi, approvato con Delib. n. 6 del 2005, artt. 45 e 47, oltre che vizio di motivazione. La disposizione della L.R. n. 16 del 1998, ed il regolamento del Consorzio del 2005 prevedono, afferma la ricorrente, che, in ipotesi di decadenza, per rientrare nel possesso degli immobili, debba esser corrisposto come prezzo di cessione delle aree il pagamento dei soli costi sostenuti. Tanto era accaduto nella specie, essendo la Società Irno incorsa in decadenza, deliberata dal Consorzio e ritenuta legittima dal giudice amministrativo; pertanto, non poteva parlarsi di espropriazione e andava applicata la misura sanzionatoria prevista dalla legge regionale e dal Regolamento ASI. 3. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 103 Cost.;

del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54; del D.Lgs. 104 del 2010, artt. 7 e 133 oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello affermato la propria giurisdizione, nonostante la causa tragga origine dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione e la questione non inerisca ad una mera espropriazione, ma riguardi i poteri di carattere sanzionatorio attribuiti al consorzio ASI. 4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili, per la loro genericità, ed in parte, infondati. La Corte territoriale ha ritenuto, dall'esame degli atti, che la domanda non era volta alla valutazione del rapporto intercorrente tra gli odierni controricorrenti, quale disciplinato dalla convenzione tra gli stessi stipulata, il cui oggetto era costituito dal nulla osta del Consorzio all'impianto dello stabilimento produttivo nell'agglomerato industriale (mentre taceva in ordine al recupero dell'immobile), ma era indirizzata alla determinazione della giusta indennità di espropriazione dell'immobile acquistato dalla Società per atto del 18.6.1997, ed espropriato dal Consorzio per decreto del 18.1.2008. La circostanza che il provvedimento ablatorio sia stato adottato, com'è incontrovertito, in conseguenza della pronunciata decadenza del nulla osta all'insediamento produttivo non è idonea a modificare la natura indennitaria della domanda, al contrario di quanto afferma la ricorrente, che non solo non riporta né i termini della menzionata convenzione né i dati salienti del ricorso introduttivo (che, trascritti in seno al controricorso, documentano, solo, una maggior pretesa indennitaria da parte della Società espropriata), ma trascura che la domanda proposta mirava ad una rideterminazione del quantum dell'indennità e ne muta l'essenza con evidente petizione di principio. In conclusione, la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 10362 del 2009), secondo cui la doglianza relativa all'ammontare dell'indennizzo ed ai criteri della relativa quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento ablativo (ed a fortiori alla legittimità dei provvedimenti a monte dello stesso, che si riferisce esser stati, in effetti, impugnati nella competente sede giurisdizionale) ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello.

5. Essendo stata espropriata un'area legittimamente edificata, la determinazione dell'indennità è stata correttamente determinata in riferimento al disposto di cui all'art. 38 del TU sulle espropriazioni, non essendo pertinente l'invocato della L.R. Campania n. 16 del 1998, art. 10, comma 12 secondo cui "i Consorzi A.S.I. rientrano in possesso delle aree senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione, salvo proroga motivata da parte del Consorzio A.S.I. di un anno, sia per l'inizio dei lavori, che per l'entrata in funzione degli impianti". Tale disposizione, che, in caso d'inottemperanza degli obblighi volti alla concreta realizzazione per i piani industriali, autorizza la revoca dell'assegnazione ed il riacquisto del possesso, determinandone il costo in condizione di parità (tra quanto ricevuto e quanto da restituire) non si riferisce al caso, qui ricorrente, in cui il Consorzio ha disposto l'espropriazione dell'immobile, in precedenza venduto e sul quale è stata realizzata una costruzione, caso che resta regolato dagli istituti propri della procedura dell'espropriazione, ed, anzitutto, da quello della

determinazione dell'indennizzo secondo i canoni legali.

6. Resta da aggiungere che il Regolamento approvato nel 2005, asseritamente violato, non solo non è stato trascritto nel ricorso (pur avendo natura normativa, ha forma e valore di atto amministrativo) ma, come già affermato dalla Corte territoriale, è inapplicabile *ratione temporis*.

7. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 oltre che vizio di motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto tempestiva l'opposizione *ex adverso* proposta, erroneamente ritenendo che, in assenza di stima definitiva, non decorreva il termine decadenziale, ma la prescrizione decennale, quando invece avrebbe dovuto esser computato il termine di decadenza dalla data di emanazione del decreto di espropriazione.

8. Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2 (qui applicabile *ratione temporis*, ma, in parte qua, il precetto è rimasto inalterato in seno alla L. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3) dispone, infatti, che il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima decorre "dalla notifica del decreto di espropriazione o dalla notifica della stima peritale se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio". Non essendo stata determinata la stima definitiva, il termine di decadenza (che il controricorrente afferma, comunque, aver in concreto osservato) non ha, dunque, neppure iniziato il suo decorso, come già correttamente affermato dai giudici d'appello, e l'azione (di determinazione giudiziale dell'indennità) resta proponibile per l'intera durata della prescrizione decennale, a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio, come del resto conviene la stessa ricorrente laddove in seno al quesito (che vale quale parte della doglianza, essendo la sentenza successiva all'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c.) chiede, appunto, se "la eventuale mancanza della stima definitiva comporti la applicazione del termine decennale di prescrizione per le opposizioni proposte avverso il decreto di esproprio".

9. Con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt. 101 e 115 Cost. e art. 61 c.p.c. e ss, art. 194 c.p.c., oltre che vizio di motivazione. Sotto un primo profilo, la ricorrente afferma che la CTU doveva esser ritenuta inutilizzabile, perchè fondata su prove acquisite in violazione dell'art. 115 c.p.c., e del principio dell'onere della prova, non essendo essa stessa un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova. Sotto altro profilo, a fronte delle contestazioni sollevate dalle parti alle risultanze peritali, l'impugnata sentenza ha fatto rinvio alle conclusioni adottate dal Consulente nei chiarimenti resi, che si limitavano a confermare le originarie risultanze peritali.

10. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. La Corte territoriale ha affermato che il Consulente nominato ha acquisito documentazione - inerente a caratteristiche dell'immobile (dati catastali e destinazione urbanistica) ed a quotazioni e costi immobiliari - funzionale all'espletamento dell'incarico affidatogli.

Ricorre, dunque, il caso della consulenza c.d. percipiente, in cui l'incarico affidato all'Ausiliario non è limitato alla valutazione di fatti accertati o dati per esistenti (consulenza c.d. deducente, alla quale si riferisce parte ricorrente), ma è volto, anche, ad accertare i fatti dedotti dalla parte (nella specie: indennità ritenuta vile, come da perizia di parte), quando il giudice del merito ritenga che il relativo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. In tal caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 3990 del 2006; n. 6155 del 2009; n. 4792 del 2013).

11. Qualora, poi, ne condivida i risultati, detto giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica, da una parte, il rigetto delle contrarie deduzioni delle parti, e, dall'altra, delinea il percorso logico della decisione e ne costituisce motivazione adeguata, insuscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3881 del 2006). A fortiori, ciò vale quando, come nella specie, il giudice del merito abbia aderito alle conclusioni

del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 282 del 2009).

12. Del resto, le critiche che parte ricorrente rivolge alla sentenza sono all'evidenza rivolte ad invocare un nuovo apprezzamento di fatto (circa il valore venale del fondo espropriato) in sostituzione di quello assunto nell'elaborato peritale, e ribadito in sede di chiarimenti, laddove afferma l'erroneità del procedimento del CTU e vi contrappone quello da lei auspicato, doglianza che è inammissibile in questa sede di legittimità, dato che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 11936/2003; n. 15607/2005; n. 5489/2007; n. 18119/2008), la censura del vizio di motivazione (nel testo qui applicabile, antecedente le modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, art.54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012) consente a questa Corte il potere di controllare ab extrinseco, sotto il profilo logico-formale, l'esame e la valutazione delle risultanze processuali compiuti dal giudice del merito, ma non anche quello di riesaminarle e apprezzarle autonomamente.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della Società Centro Rottamazione, in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori; ed, in favore del Consorzio, in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2016